



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- **Avv. Andrea CARANCI**

Presidente

- **Dott. Luigi CASO**

Giudice componente

- **Avv. Andrea SEGATO**

Giudice estensore

riunitasi in data **11 aprile 2024** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, sentito il rappresentante dell'Ufficio della Procura Federale, Procuratore Aggiunto Avv. Francesco Bevivino, assistito dal Segretario della P.F. Avv. Monica Martino, e il difensore dell'avv. Lorigiola e della Rugby Petrarca S.r.l. SD, Avv. Mattia Grassani, ha emesso la

DECISIONE N. 8 / S.S. 2023-2024

sui reclami presentati dalla Procura Federale e dall'avv. Fulvio Lorigiola unitamente alla Rugby Petrarca s.r.l. s.d., rispettivamente in data 11 marzo 2024 e 13 marzo 2024, riuniti ai sensi dell'art. 75.5 R.G. e proposti avverso la Decisione n. 11 del Tribunale Federale depositata in data 26 febbraio 2024 e pubblicata il successivo 27 febbraio 2024, con la quale è

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

stata disposta, ai sensi dell'art. 20.2 e 24.1 lett. a) del R.G., considerate le attenuanti applicabili di cui all'art. 11 del R.G., la condanna dell'Avv. Fulvio Lorigiola alla sanzione dell'interdizione di tre mesi e della società Petrarca Rugby alla sanzione pecuniaria di euro 275,00.

§§§

PREMESSO IN FATTO

1. In data 6 ottobre 2023, a seguito della pubblicazione di due articoli apparsi in pari data su Il Gazzettino di Padova, con titolo "*Il Giudice si è sbagliato – tolta la maxi squalifica*" e su Il Gazzettino di Rovigo, con titolo "*Maxisqualifica, rischio farsa*", veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI un procedimento disciplinare a carico del tesserato avv. Fulvio Lorigiola, per aver divulgato informazioni relative ad un procedimento in corso prima che gli atti ed i provvedimenti finali fossero formalizzati e pubblicizzati, esprimendo inoltre rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R. e del Giudice sportivo nazionale.

2. In data 13 novembre 2023 la Procura Federale deferiva a giudizio l'avv. Fulvio Lorigiola e la Rugby Petrarca s.r.l. s.d.:

"A) per avere il tesserato Avv. Fulvio Lorigiola indebitamente rivelato quanto occorso durante l'udienza del 5 ottobre 2023 avanti la Corte sportiva d'appello della FIR, prima che il relativo procedimento fosse definito, in due interviste rilasciate al Gazzettino di Padova e al Gazzettino di Rovigo, pubblicate in data 6 ottobre 2023, rispettivamente a pagina 19 (con richiamo in prima pagina) e a pagina 13 (con richiamo in prima

2

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

pagina), in tale occasione esprimendo rilievi lesivi della Federazione e degli Organi di Giustizia;

B) per avere il tesserato Avv. Fulvio Lorigiola oMESSO di inviare alla Procura federale i documenti richiesti nella comunicazione del 24 ottobre 2023;

C) per responsabilità oggettiva della Società Petrarca Rugby S.r.l. S.D. per le condotte del suo tesserato ai sensi dell'art. 4 RGS”.

Sulla base delle suesposte circostanze la Procura Federale contestava: (i) la violazione del dovere di riservatezza ex art. 8 del Codice di comportamento sportivo CONI; (ii) l'illecito di dichiarazioni lesive della Federazione e degli Organi di Giustizia ex art. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI e ex art. 21 del R.G.; (iii) l'illecito di cui all'art. 24.1 lett. a) del R.G. per la mancata produzione dei documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva, nonché dagli organi, organismi e strutture federali; (iv) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale di cui all'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI e all'art. 20.1 RGS, con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) e c) del R.G..

3. Con decisione n. 11 depositata in data 26 febbraio 2024 e pubblicata in data 27 febbraio 2024, il Tribunale Federale riteneva raggiunta la prova della violazione delle norme contestate e, ai sensi degli artt. 20.2 e 24.1 lett. a), considerate le attenuanti applicabili di cui all'art. 11 del R.G.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

condannava l'avv. Lorigiola a mesi 3 di interdizione a la società Petrarca Rugby alla sanzione pecuniaria di euro 275,00.

4. In data 11 marzo 2024 la Procura Federale proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale chiedendo l'applicazione all'avv. Lorigiola della sanzione dell'interdizione di sei mesi.

La decisione del Tribunale Federale veniva impugnata anche dall'avv. Lorigiola e della società Petrarca Rugby mediante apposito reclamo notificato in data 13 marzo 2024, con cui chiedevano, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni comminate in primo grado.

In data 8 aprile 2024 la difesa dell'avv. Lorigiola e della società Petrarca Rugby depositava una memoria difensiva e delle controdeduzioni in relazione al reclamo presentato dalla Procura Federale.

5. All'udienza del 10 aprile 2024 sia il rappresentante della Procura Federale che la difesa dell'avv. Lorigiola e società Petrarca Rugby concludevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni; riunita in camera di consiglio la Corte dava lettura del dispositivo della decisione, riservando di depositare le motivazioni nel termine regolamentare.

§§§

RITENUTO IN DIRITTO

A) SUL RECLAMO DELLA PROCURA FEDERALE

1. Con il primo motivo di reclamo la Procura Federale ha dedotto la *“omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del RG”* in quanto il Tribunale Federale avrebbe ommesso di considerare che tra le



CORTE FEDERALE D'APPELLO

contestazioni mosse all'avv. Lorigiola vi fosse anche quella di aver espresso rilievi lesivi della Federazione e degli Organi di Giustizia nelle interviste rilasciate al Il Gazzettino di Padova ed al Il Gazzettino di Rovigo, pubblicate in data 6 ottobre 2023, in violazione dell'art. 21 del R.G..

2. La suesposta censura non appare fondata in quanto il Tribunale Federale, pur dando atto che le dichiarazioni riportate in corsivo nell'articolo (*rectius* negli articoli) avevano determinato *“una maggior rilevanza dello stesso e, conseguentemente, una maggior lesione della dignità della FIR e dei suoi organi”*, ha evidentemente ritenuto che tali dichiarazioni non fossero tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 21 del R.G.

Giudizio che questa Corte condivide in quanto l'espressione *“Di sicuro la Fir non ci fa una gran figura”*, letta nel contesto in cui è stata resa, appare avulsa da qualsivoglia connotazione e/o intenzione denigratoria o offensiva della reputazione e della dignità della FIR.

§§§

3. Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di reclamo con cui la Procura Federale ha censurato la pronuncia del Tribunale Federale per *“omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del RG”* in quanto avrebbe applicato l'attenuante atipica *“della personalità ed il curriculum sportivo e federale del Lorigiola”* senza considerare:

- che il *curriculum* sportivo del Lorigiola andrebbe considerato nel suo complesso e, quindi, anche tenendo conto di una condanna riportata nel



CORTE FEDERALE D'APPELLO

2004 di anni uno e mesi tre di interdizione per la violazione degli artt. 20, 24, 87 R.G. e dell'art. 53 dello Statuto Federale all'epoca vigenti, salva la riabilitazione da parte della Commissione d'Appello Federale con decisione del 24 maggio 2013;

- le contestate aggravanti di aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole e di aver agito per motivi futili;
- la prevalenza delle circostanze aggravanti rispetto alle attenuanti.

4. Innanzitutto giova precisare che l'art. 10 del R.G., che disciplina l'applicazione delle circostanze aggravanti, non contiene una disposizione analoga a quella di cui all'art. 11.2 secondo cui *"Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti indicate al comma 1, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione"*.

L'elencazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 10 del R.G. deve, quindi, considerarsi tassativa, a differenza dell'elencazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11.

Come noto la presenza delle attenuanti generiche è un'espressione dal principio del *favor rei*, per il quale il nostro ordinamento non considera a numero chiuso la categoria delle circostanze attenuanti e accorda una mitigazione della pena a comportamenti espressione di un minore disvalore sociale non espressamente previsti.

Al contrario, le circostanze aggravanti, in ossequio al principio di tassatività, sono esclusivamente quelle previste dalla legge.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Fatta questa doverosa premessa è bene precisare che:

- le condanne riportate dal tesserato non rientrano tra le circostanze aggravanti menzionate dall'art. 10 e, in ogni caso, l'avv. Lorigiola è stato riabilitato;

- la contestazione relativa alla mancata applicazione delle circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 10 risulta del tutto generica.

Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di reclamo.

§§§

5. Con il terzo motivo di reclamo la Procura Federale ha dedotto la *"omessa motivazione, violazione delle norme applicabili"* in quanto il Tribunale Federale, nell'applicare la sanzione di tre mesi di interdizione, avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 21 del R.G. e delle aggravanti contestate.

6. Anche la suesposta censura non merita accoglimento in quanto, come detto, il Tribunale Federale, pur dando atto che le dichiarazioni riportate in corsivo avevano determinato una maggior lesione della dignità della FIR e dei suoi organi, ha evidentemente ritenuto che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 21 del R.G.

§§§

B) SUL RECLAMO DELL'AVV. LORIGIOLA E DELLA SOCIETÀ PETRARCA RUGBY

1. Con il primo motivo la difesa dei reclamanti ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità della pronuncia impugnata per difetto del contraddittorio e violazione dei diritti di difesa in quanto la sentenza,

7



CORTE FEDERALE D'APPELLO

oltre a non contenere alcuna motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di audizione dell'incolpato, non farebbe cenno alla mancata comunicazione allo stesso dei provvedimenti di rinvio successivi alla prima udienza il quale, oltretutto non aveva effettuato l'elezione di domicilio presso il difensore.

2. Le suesposte censure non risultano condivisibili.

L'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva prevede, tra l'altro, che il *“processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”* (v. comma 2), che i *“i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa dell'invalidità dell'atto”* (v. comma 5) e che *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”* (v. comma 6).

In questo quadro di semplificazione, il riferimento rigoroso alle norme del codice di procedura civile relative alle modalità di conferimento della procura alle liti *“non appare del tutto adeguato a cogliere i tratti della relativa disciplina nell'ambito del procedimento sportivo”*, con la conseguenza che la procura è esistente e valida in tutti i casi in cui non sussistano dubbi in ordine alla provenienza dell'atto dal soggetto legittimato a rilasciarla *“ancorché non risulti rispondente ai requisiti indicati dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.”* (cfr. Collegio Garanzia, Quarta Sezione, 5 settembre 2016, n. 40; id. 20 ottobre 2016, n. 50).



CORTE FEDERALE D'APPELLO

In applicazione dei suesposti principi non assume, quindi, alcuna rilevanza, ai fini della dedotta illegittimità della pronuncia impugnata per difetto del contraddittorio e violazione dei diritti di difesa, l'omessa comunicazione all'avv. Lorigiola dei provvedimenti di rinvio successivi alla prima udienza non avendo eletto domicilio presso il domicilio del proprio legale nell'ambito della procura *ad litem* rilasciata allo stesso.

3. Parimenti infondata risulta essere la censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di audizione dell'avv. Lorigiola ed alla conseguente compromissione del diritto di difesa.

Nella memoria del 4 gennaio 2024, depositata in vista dell'udienza dell'11 gennaio 2024, la difesa dei reclamanti aveva chiesto al Tribunale Federale l'audizione dell'avv. Lorigiola.

Nel corso della predetta udienza veniva accertato che non risultava tecnicamente possibile consentire la partecipazione all'udienza dell'avv. Lorigiola in via telematica e, quindi, su richiesta della difesa dei reclamanti e con l'adesione della Procura l'udienza, veniva rinviata all'udienza del 18 gennaio 2024 per consentire la partecipazione dell'incolpato.

Tale udienza non si teneva a causa dell'impedimento del Presidente e, quindi, l'udienza veniva fissata il 22 febbraio 2024 che si svolgeva in modalità da remoto su piattaforma "Zoom" a causa di motivi di ordine pubblico dello Stadio Olimpico (partita di calcio).

Come si evince dal relativo verbale, in apertura di udienza il difensore dei reclamanti chiedeva "*di sapere se la segreteria del Tribunale [avesse] o*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

meno informato l'avv. Lorigiola, incolpato, della fissazione dell'udienza e delle modalità del suo svolgimento e la segreteria lo informava *“di aver trasmesso regolarmente avviso dell'udienza, così come concordata dallo stesso con il Tribunale al difensore costituito”*.

Il difensore dei reclamanti nulla eccepiva al riguardo e, quindi, il Tribunale dava inizio al dibattimento.

Ne consegue che la difesa dei reclamanti non può dolersi in questa sede della mancata audizione dell'avv. Lorigiola, né tanto meno della mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di udizione né, infine, della lesione del diritto di difesa.

§§§

4. Con il secondo motivo la difesa dei reclamanti ha dedotto, sempre in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione del Procuratore Federale e la conseguente illegittimità della pronuncia impugnata in quanto la Procura, in violazione dell'art. 84 del R.G., avrebbe comunicato all'avv. Lorigiola l'iscrizione nel registro come “tesserato sottoposto a procedimento disciplinare” formulando delle domande in merito alla *notizia criminis*, dopo avere formalizzato irritualmente il capo di imputazione allo stesso avv. Lorigiola e senza aver svolto e concluso alcuna attività investigativa.

Tale *modus operandi* della Procura avrebbe violato il R.G. laddove prevede espressamente l'audizione dell'indagato e solo in seguito alla conclusione delle indagini la notifica dell'intendimento o meno della formulazione di un atto di incolpazione; tale violazione, non eccepita in

10



CORTE FEDERALE D'APPELLO

primo grado, sarebbe rilevabile anche d'ufficio in quanto inficerebbe i principi generali del giusto processo e i diritti di difesa dell'incolpato.

5. Il motivo di reclamo risulta in primo luogo inammissibile.

Come noto, in assenza di disposizioni all'interno della normativa federale e del CGS del CONI, valgono anche per il processo sportivo i principi e le norme generali del processo civile, in virtù del rinvio, ex art. 2, comma 6, del CGS del CONI.

Nel processo sportivo trova, quindi, applicazione il divieto dello *ius novorum*, disciplinato dall'art 345 c.p.c. e, per quel che qui interessa, il secondo comma della predetta disposizione che estende detto divieto anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio ovvero alle eccezioni in senso stretto tra cui rientrano, come chiarito dalla Cassazione (sent. n.16602 del 03.07.2013), anche *“quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”*.

L'eccezione di improcedibilità dell'azione del Procura Federale, sollevata dalla difesa dei reclamanti per la prima volta in questa sede rientra senz'altro nel novero delle nuove eccezioni di cui all'art. 345, secondo comma, c.p.c. e, quindi, risulta preclusa ai sensi dell'art. 37.6 del CGS del CONI.

6. In ogni caso il secondo motivo di reclamo risulta infondato anche nel merito.

Il R.G. dispone che il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ha notizia (v. art. 84.1) e a tal fine è tenuto ad iscriverne nell'apposito registro le notizie di fatti e atti rilevanti (v. art. 84.2); l'esito delle indagini, anche in caso di archiviazione, deve, quindi, essere comunicato sia ai soggetti sottoposti alle indagini, di cui risulti compiutamente accertata l'identità, sia ai soggetti che abbiano presentato denuncia (v. artt. 84.4 e 84.5).

Qualora il Procuratore federale ritenga di non disporre l'archiviazione, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, deve informare l'interessato della intenzione di procedere al deferimento, comunicandogli gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine, "*se questi non sia stato già audito*", per chiedere di essere sentito, ovvero per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando la relativa incolpazione (v. art. 81.4).

Dal quadro normativo di riferimento e segnatamente dall'art. 84.1 si evince chiaramente che, contrariamente a quanto assume la difesa dei reclamanti, il Procuratore federale può sentire l'interessato anche prima della comunicazione formale dell'intenzione di procedere al deferimento, come avvenuto nel caso di specie con la nota in data 6 ottobre 2023, con cui la Procura Federale ha chiesto chiarimenti all'avv. Lorigiola in merito al contenuto degli articoli pubblicati su Il Gazzettino di Padova e su Il Gazzettino di Rovigo, con particolare riferimento alle frasi virgolettate.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

A seguito dei chiarimenti la Procura, in data 13 novembre 2023, ha inviato all'avv. Lorigiola la comunicazione di deferimento ex art. 81.4 del R.G.

§§§

7. Con il terzo motivo la difesa dei reclamanti ha dedotto la “*erronea valutazione dei fatti*” in relazione alla contestazione dell’art. 20.2 del R.G. in quanto il Tribunale Federale non avrebbe considerato una serie di circostanze, prima fra tutte quelle relativa al fatto che l’avv. Lorigiola aveva sempre negato di aver riferito, esposto o suggerito l’esito dell’udienza del 05 ottobre 2023 ai giornalisti Zuccato e Malanchin e che aveva altresì rifiutato di fornire qualsivoglia informazione al giornalista Dimitri Canello, come attestato dalla documentazione in atti.

8. La censura non appare fondata.

Il Tribunale federale ha statuito che l’avv. Lorigiola aveva effettivamente rilasciato o, comunque, lasciato intendere di considerarle come proprie, le dichiarazioni comparse negli articoli per i quali era stato deferito e che lo aveva fatto non in qualità di avvocato e nel contesto legittimante la relativa causa esimente, ma in qualità di tesserato peraltro particolarmente qualificato e sulla base di tali presupposti ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 20.2 del R.G., contestata dalla Procura federale.

Il giudice di *prime cure* è giunto a tale conclusione in considerazione delle seguenti circostanze:



CORTE FEDERALE D'APPELLO

- che la difesa dei reclamanti si era limitata ad affermare che l'avv. Lorigiola non aveva mai rilasciato dichiarazioni né parlato con i giornalisti autori degli articoli pubblicati dai Gazzettini di Padova e Rovigo ed in particolare con il sig. Zuccato, firmatario di entrambi gli articoli, ma che tale affermazione appariva una “*semplice enunciazione*”;
- che il testo contenente le parole dell'avvocato Lorigiola era “*virgolettato*”, “*presentato come letteralmente pronunciato dal tesserato stesso*” e non risultava smentito o corretto;
- che la richiesta di correzione era stata inviata ma, per stessa ammissione dell'avv. Lorigiola, non coltivata;
- che non risultava in alcun modo dimostrato che l'avv. Lorigiola aveva discusso con i giornalisti nella sua qualifica professionale di avvocato venendo nell'articolo, viceversa, specificatamente qualificato quale “*ex presidente del Petrarca e legale rappresentante del club*”.

Dalle motivazioni della sentenza impugnata sopra riportate risulta evidente che il giudice *a quo* ha tenuto conto di quanto dedotto dalla difesa dei reclamanti circa il fatto che l'avv. Lorigiola aveva sempre negato di aver riferito, esposto o suggerito l'esito dell'udienza del 05 ottobre 2023 ai giornalisti Zuccato e Malanchin ed ha quindi espressamente statuito che tale argomentazione risultava una mera enunciazione essendo, all'evidenza, sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.

9. Anche l'ulteriore argomentazione, riproposta in questa sede, secondo cui l'avv. Lorigiola non sarebbe stato l'unica fonte possibile delle informazioni riportate su Il Gazzettino di Padova, stante il



CORTE FEDERALE D'APPELLO

coinvolgimento di altre persone nel giudizio di fronte alla Corte Sportiva d'Appello, non appare meritevole di positivo apprezzamento.

Tale argomentazione, infatti, oltre ad essere del tutto generica, risulta inconferente posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'oggetto delle contestazioni formulate dalla Procura Federale riguarda delle affermazioni che, fino a prova contraria, sono state rese dall'avv. Lorigiola essendo riportate tra virgolette nell'ambito di articoli di stampa e, inoltre, presentate come letteralmente pronunciate dallo stesso tesserato.

10. Parimenti inconferente risulta essere l'argomentazione, ribadita dalla difesa dei reclamanti nella memoria difensiva dell'8 aprile 2024, relativa al fatto che la conoscenza personale tra il giornalista Zuccato e l'avv. Lorigiola non sarebbe idonea a dimostrare che le informazioni pubblicate sui Gazzettini di Padova e Rovigo sarebbero riconducibili a quest'ultimo. Siffatta circostanza, infatti, pur essendo stata dedotta dalla Procura Federale ad ulteriore riprova del fatto che l'intervista era stata effettivamente resa dall'avv. Lorigiola, non è stata in alcun modo presa in considerazione dal Tribunale Federale ai fini dell'accertamento della responsabilità del tesserato in merito ai fatti ascritti.

11. La difesa dei reclamanti ha ulteriormente dedotto, a sostegno del terzo motivo di reclamo, che l'avv. Lorigiola, avendo agito in qualità di difensore del Petrarca Rugby, potrebbe rispondere delle dichiarazioni a lui ascritte solo tali dichiarazioni risultassero contrarie al codice deontologico degli avvocati, ma non nel caso tali dichiarazioni fossero contrarie al R.G. FIR.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

12. Anche la suesposta argomentazione non può essere condivisa. L'art. 20.2 del R.G. vieta espressamente ai tesserati *“di fornire notizie o informazioni relative a fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso”* e analoga disposizione è contenuta all'art. 13 del Codice Deontologico Forense che impone all'avvocato, nell'interesse del cliente e della parte assistita, la *“rigorosa osservanza del segreto professionale”* ed il *“massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”*.

Come si evince dalla decisione impugnata, i due articoli, prodotti agli atti del giudizio, riportavano quanto segue:

- quanto al Gazzettino di Padova *“Ci è stata inviata una nota - dice Fulvio Lorigiola, ex presidente del Petrarca e legale rappresentante del club - in cui, come del resto evidenziato dalle immagini televisive, la Corte d'Appello ammette che il Giudice sportivo si è sbagliato, che i giocatori da squalificare sono Ferrario e Panunzi, i due che sono stati espulsi e qualche altro, quattro o cinque, che ha partecipato a una rissa che tale non era. Non è stato deciso chi sanzionare in quanto nei numeri di maglia ci sono dei doppioni. Ci hanno chiesto di aiutarli nell'identificazione e a questo punto presumo che la decisione finale con le sanzioni definitive verrà resa nota nei primi giorni della prossima settimana. Che altro aggiungere? Di sicuro la Fir non ha fatto una gran figura”*;



CORTE FEDERALE D'APPELLO

- quanto al Il Gazzettino di Rovigo: L'avv. Fulvio Lorigiola ex presidente e legale del Petrarca osserva brevemente: *“La Corte d'Appello indica che il giudice sportivo si è sbagliato, che i giocatori da squalificare sono i due che sono stati espulsi e qualche altro che ha partecipato a una rissa che tale non era. Ci ha poi chiesto un aiuto nell'identificazione. Che altro aggiungere? Di sicuro la Fir non ci fa una gran figura ...”*.

Trattasi, all'evidenza, di informazioni riservate rese in violazione sia dell'art. 20.2 del R.G. FIR, sia dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense.

13. In ultimo la difesa dei reclamanti ha sostenuto che l'avv. Lorigiola avrebbe fornito la prova della smentita delle informazioni asseritamente rivelate ai Gazzettini di Padova e Rovigo e che tale circostanza non sarebbe stata in alcun modo considerata dal Tribunale Federale.

14. Sul punto occorre evidenziare che agli atti del giudizio è stata prodotta solo la lettera su carta intestata dello “Studio Legale Segantini Lorigiola” del 9 ottobre 2023, a firma dell'avv. Lorigiola, indirizzata al sig. Alberto Zuccato “c/o Il Gazzettino di Padova” via mail all'indirizzo *albertozuccato@tiscali.it*, con cui l'avv. Lorigiola afferma che *“il 6 ottobre è apparso sul Gazzettino, edizione di Padova, un articolo che riferisce dell'udienza tenutasi nell'ambito del reclamo da me proposto per conto delle Società Petrarca Rugby e Rovigo Rugby, attribuendomi alcune dichiarazioni”* e, quindi, precisa *“di non aver rilasciato alcuna dichiarazione”* e richiede *“di rettificare quanto riportato”*.

Trattasi all'evidenza di una smentita priva di qualsivoglia valenza giuridica in quanto ai sensi dell'art. 8 della legge 47/1948 (così come



CORTE FEDERALE D'APPELLO

modificato dall'art. 42 l. 416/1981) doveva essere inviata a mezzo raccomandata o pec presso la sede legale del Gazzettino di Padova all'attenzione del direttore o, comunque, del responsabile di testata in quanto la predetta disposizione, certamente nota all'avv. Lorigiola, pone a loro carico *“l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”*.

Inoltre non risulta agli atti alcuna comunicazione inviata dall'avv. Lorigiola per smentire l'articolo apparso su Il Gazzettino di Rovigo.

§§§

15. Con il quarto motivo la difesa dei reclamanti ha ulteriormente dedotto la violazione dell'art. 20.2 del R.G. FIR in quanto la predetta disposizione non troverebbe applicazione alla fattispecie in esame dal momento che l'avv. Lorigiola avrebbe riferito ai propri assistiti, in esecuzione ai doveri di mandato, l'esito dell'udienza dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello *“riferita ad un giudizio tecnico sportivo e non propriamente disciplinare”*.

16. Il motivo di reclamo risulta in primo luogo inammissibile in quanto propone un'argomentazione nuova in violazione del divieto di *ius novorum* disciplinato dall'art 345 c.p.c. e, per quel che qui interessa, dal primo comma che, come precisato in relazione al secondo motivo di reclamo,



CORTE FEDERALE D'APPELLO

trova applicazione al processo sportivo in virtù del rinvio, ex art. 2, comma 6, del CGS del CONI.

17. In ogni caso la predetta argomentazione è priva di fondamento in primo luogo in quanto il comportamento contestato all'avv. Lorigiola non riguarda il contenuto delle informazioni fornite alle proprie clienti relative allo svolgimento dell'udienza del 5 ottobre 2023 di fronte alla Corte Sportiva d'Appello, bensì le informazioni relative a tale udienza fornite agli organi di stampa.

In secondo luogo in quanto, senza voler entrare nel merito dell'interpretazione dell'art. 20.2 del R.G., prospettata dalla difesa dei reclamanti, l'udienza del 5 ottobre 2023 afferiva un procedimento disciplinare conclusosi con la conferma della squalifica comminata ad una serie di giocatori ed era proprio finalizzata ad individuare tali giocatori, stante la presenza in campo di atleti che indossavano maglie con gli stessi numeri.

§§§

18. Con il quinto motivo la difesa dei reclamanti ha dedotto la erroneità e contraddittorietà della pronuncia impugnata in quanto il primo giudice, dopo aver correttamente affermato che *“l'inesistenza della pubblicazione della smentita non sarebbe – e non è – ascrivibile a responsabilità dell'incolpato”*, avrebbe poi ritenuto fondato l'addebito contestato dalla Procura relativo violazione dell'art. 24.1 del R.G. FIR.

19. Anche il quinto motivo di reclamo non appare fondato.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Il Tribunale Federale ha ritenuto acclarata la violazione dell'art. 24.1, lett. a) del R.G., contestata dalla Procura Federale all'avv. Lorigiola, sulla base della seguente motivazione: *“la risposta fornita «non leggo la stampa locale», oltre che poco credibile si presenta sprezzante nei confronti dell'organo giudiziario richiedente e sintomatico della volontà di non voler assecondare la richiesta, nonostante la consapevolezza dell'incolpato che, proprio l'ascrivibilità alla sua persona delle dichiarazioni riportate in corsivo nell'articolo in discussione, avevano determinato una maggiore rilevanza dello stesso e, conseguentemente, una maggior lesione della dignità della FIR e dei suoi organi”*.

Ad avviso della Corte non è ravvisabile alcuna contraddizione nella decisione del Tribunale Federale: se è vero, infatti, che non compete all'incolpato pubblicare la smentita, bensì all'organo di stampa che ha pubblicato la notizia smentita, è altrettanto vero che nel caso di specie l'avv. Lorigiola aveva dedotto di essersi attivato per smentire la notizia ed, a tale fine, aveva trasmesso alla Procuratore Federale la richiesta di rettifica inviata al giornalista Alberto Zuccato, esaminata nell'ambito del terzo motivo di reclamo.

In tale contesto, la richiesta formulata all'avv. Lorigiola dalla Procura Federale con la nota del 24.10.2023 di fornire la pubblicazione della rettifica sui quotidiani Il Gazzettino di Padova e Il Gazzettino di Rovigo, appare senz'altro logica e legittima.

Non altrettanto può dirsi della motivazione con cui l'avv. Lorigiola ha ritenuto di non dover dar seguito a tale richiesta.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Infatti appare poco credibile che l'avv. Lorigiola, dopo aver inviato la richiesta di rettifica al Il Gazzettino di Padova non si sia premurato di verificare la sua pubblicazione e, più in generale, che non “legga la stampa locale”, quantomeno con riferimento alla vicenda in esame ove si consideri che nell'incipit della memoria difensiva in primo grado si afferma testualmente che *“L'avv. Fulvio Lorigiola ha assistito, quale difensore, il Petrarca Rugby Ssd a r.l. e la Rugby Rovigo srl ssd nell'impugnazione delle squalifiche comminate a tutti i 62 giocatori inseriti a referto gara nella partita amichevole disputata il 15.9.2023. Tale vicenda aveva avuto una forte eco a livello mediatico: in Italia la notizia della squalifica era stata addirittura riportata dai telegiornali nazionali e, nel mondo, giornali sportivi e siti on line avevano dato grande risalto alla notizia che certamente, per la sua natura e specificità, aveva destato l'interesse dell'intero mondo rugbistico mondiale”*.

In ogni caso risulta pacifico che l'avv. Lorigiola conoscesse personalmente il giornalista Alberto Zuccato - e l'invio della richiesta di rettifica al suo indirizzo personale di posta elettronica lo dimostra - e, quindi, a fronte della richiesta della Procura di produrre la pubblicazione della smentita, l'avv. Lorigiola poteva senz'altro richiedere al predetto giornalista di inviargli il relativo articolo, invece di trincerarsi dietro al fatto, del tutto inverosimile, che non è solito leggere la stampa locale.

In definitiva, come correttamente statuito dal Tribunale Federale, tale comportamento integra la fattispecie di cui all'art. 24.1, lett. a) del R.G. FIR.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

§§§

20. Con il sesto ed ultimo motivo la difesa dei reclamanti ha dedotto che il Tribunale Federale, pur non riconoscendo espressamente la violazione dell'art. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI e dell'art. 21 del R.G., avrebbe ritenuto che le parole ascritte all'avv. Lorigiola avrebbero determinato *“una maggior lesione della dignità della FIR e dei suoi organi”* attribuendo, quindi, implicitamente portata lesiva all'affermazione *“Di sicuro la FIR non ci fa una gran figura...”* riportata negli articoli di stampa.

21. La censura in esame è all'evidenza inammissibile per carenza di interesse in quanto, come dedotto dalla stessa difesa dei reclamanti e come già rappresentato in relazione al primo motivo di reclamo proposto dalla Procura Federale, il Tribunale Federale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 21.1 del R.G. FIR, giudizio che questa Corte condivide.

§§§

22. Nella memoria depositata in data 8 aprile 2024 la difesa dei reclamanti ha, in primo luogo, ulteriormente eccepito la *“compromessa applicazione dell'art. 11 del R.G. FIR”* in quanto il primo giudice non avrebbe preso in considerazione che la richiesta di rettifica inviata dall'avv. Lorigiola al giornalista Zuccato era sufficiente per l'applicazione della circostanza attenuante prevista dalla predetta disposizione.

23. La censura in esame, oltre ad essere inammissibile in quanto formulata per la prima volta con la predetta memoria nel cui ambito non

22



CORTE FEDERALE D'APPELLO

è consentito proporre motivi di censura nuovi (*ex multis* Collegio Garanzia, Quarta Sezione, 7 dicembre 2016, n. 60), è comunque infondata per quanto già argomentato al precedente paragrafo 14 con riferimento alla smentita effettuata dall'avv. Lorigiola.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta i reclami come in atti proposti e conferma la decisione n. 11 S.S. 2023/2024 del Tribunale federale.

Così deciso in Roma l'11 aprile 2024

Firmato digitalmente da: Andrea Segato
Data: 19/04/2024 11:18:32

Avv. Andrea Caranci

Firmato digitalmente da:
CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 19/04/2024 11:40:51

Il Componente Estensore
Avv. Andrea Segato

Il Presidente della Corte
Avv. Andrea Caranci

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/04/2024

PUBBLICATA

IL 19/04/2024

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchleri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it